



Previdenza professionale

Regolamento d'organizzazione

della commissione di previdenza

Columna Fondazione collettiva Client Invest, Winterthur

Premessa

1

La Fondazione gestisce una cassa di previdenza separata per ogni datore di lavoro affiliato. Per più imprese legate fra loro da un vincolo economico (gruppo di imprese) può essere gestita una cassa di previdenza comune. Per ogni cassa di previdenza viene istituita una commissione di previdenza.

Il regolamento d'organizzazione disciplina le procedure previste per l'elezione, la composizione e la costituzione della commissione di previdenza e informa in merito ai suoi compiti, diritti e doveri. Il regolamento è emanato dal consiglio di fondazione.

Composizione, costituzione, compiti, diritti e doveri del consiglio di fondazione sono oggetto degli Statuti della Fondazione. Il regolamento elettorale specifica le modalità dell'elezione del consiglio di fondazione.

Integrità e lealtà

2

Le persone e le istituzioni incaricate dell'amministrazione della cassa di previdenza così come dell'investimento e della gestione del patrimonio di previdenza devono essere abilitate a tale scopo ed essere organizzate in modo da garantire l'adempimento dei requisiti di cui all'art. 51b LPP e all'art. 48f e 48h-48l OPP 2, nonché delle disposizioni del presente regolamento.

Devono godere di una buona reputazione e garantire l'esecuzione ineccepibile dei compiti. Sono soggette agli obblighi di diligenza fiduciari e, nell'ambito della loro attività, devono tutelare gli interessi delle persone assicurate e della cassa di previdenza. Si adoperano affinché non sorgano conflitti d'interesse dovuti ai loro rapporti personali e professionali.

Composizione della commissione di previdenza

3

La commissione di previdenza è costituita da almeno 2 membri, per i gruppi di imprese da almeno 4 membri. Essa è composta in misura paritetica da rappresentanti dei datori di lavoro e rappresentanti dei dipendenti.

Se in una cassa di previdenza sono assicurate esclusivamente persone non ammesse come rappresentanti dei dipendenti ai sensi del punto 4.1, la commissione di previdenza è costituita dalla totalità delle persone assicurate. Queste sono considerate rappresentanti dei datori di lavoro. Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili per analogia.

Finché non è stata eletta, la commissione di previdenza è formata da tutti i dipendenti assicurati e dai datori di lavoro della cassa di previdenza.

Elezione della commissione di previdenza

4

4.1

I rappresentanti dei datori di lavoro vengono designati dai datori di lavoro della cassa di previdenza. L'elezione dei rappresentanti dei dipendenti viene fatta da tutti i dipendenti assicurati nella cassa di previdenza.

Come membri della commissione di previdenza possono venire designate ed elette anche persone non assicurate.

Possono essere eletti rappresentanti dei dipendenti solo i collaboratori che non svolgono alcuna funzione nel consiglio direttivo o nel consiglio di amministrazione dell'impresa o che non possono influenzare altrimenti in maniera sostanziale la formazione della volontà dell'impresa.

Qualora il numero di candidati coincida con il numero di seggi da ricoprire, tali candidati si intenderanno automaticamente eletti.

4.2

Sono eletti come rappresentanti dei dipendenti i candidati che ottengono il numero più elevato di voti. In caso di parità di voti viene eletto il rappresentante dei dipendenti con la maggiore anzianità di servizio. Il candidato eletto ha il diritto di rifiutare la nomina.

4.3

Nel corso della stessa procedura elettorale si possono eleggere anche i sostituti. Il sostituto assume i suoi compiti nella commissione di previdenza non appena un membro lascia la carica.

4.4

La procedura d'elezione deve essere organizzata dai datori di lavoro della cassa di previdenza.

4.5

La commissione di previdenza inoltra alla Fondazione il verbale dell'elezione, contenente informazioni sulla sua composizione e su qualsiasi variazione del suo effettivo. I membri della commissione di previdenza devono essere espressamente designati quali rappresentanti dei datori di lavoro o dei dipendenti.

4.6

Se, nel corso del mandato della commissione di previdenza, entra nella cassa di previdenza un'altra impresa del gruppo, questa partecipa alle prossime elezioni (elezioni di sostituti o elezioni ordinarie). L'impresa ultima affiliata può richiedere nuove elezioni entro 6 mesi dall'ingresso come componente del gruppo d'impresе. Le elezioni devono tenersi entro 6 mesi da tale richiesta.

Durata del mandato

5

I membri della commissione di previdenza restano in carica 4 anni e sono rieleggibili alla scadenza del loro mandato.

Se un membro rassegna le dimissioni per iscritto, il suo mandato in seno alla commissione di previdenza decade anticipatamente. Nel caso in cui intrattenga un rapporto contrattuale di lavoro con un datore di lavoro affiliato alla cassa di previdenza, il suo mandato decade senza dichiarazione di dimissioni qualora l'impresa in questione esca dal gruppo di imprese oppure il contratto di lavoro sia sciolto e subito dopo non venga instaurato un nuovo rapporto contrattuale di lavoro con un altro datore di lavoro della cassa di previdenza. In mancanza di un sostituto eletto, occorre procedere in tempo utile all'elezione di un nuovo membro che subentri per la durata residua del mandato del predecessore.

Se è stata avviata una procedura fallimentare a carico di un datore di lavoro affiliato della cassa di previdenza o se la cassa di previdenza si trova in liquidazione parziale o totale, la commissione di previdenza continua ad agire e a deliberare e resta in carica almeno fino a quando la liquidazione parziale o totale della cassa di previdenza non è stata portata a termine.

Costituzione

6

La commissione di previdenza si autocostituisce ed elegge tra i suoi membri il presidente. In questa funzione si alternano per un mandato i rappresentanti dei datori di lavoro e quelli dei dipendenti. Con il consenso di tutti i membri della commissione di previdenza è possibile derogare al principio dell'alternanza della presidenza.

Se non è stata ancora eletta una commissione di previdenza e questa è composta da tutti i dipendenti assicurati e dai datori di lavoro della cassa di previdenza, i datori di lavoro della cassa di previdenza sono considerati rappresentanti dei datori di lavoro e tutti i dipendenti assicurati sono considerati rappresentanti dei dipendenti. In questo caso il presidente è il datore di lavoro con il maggior numero di dipendenti assicurati.

Incarichi e competenze

7

La commissione di previdenza è responsabile della regolare gestione della previdenza. A tal proposito essa esercita nell'ambito dei principi vigenti per la Fondazione le seguenti funzioni:

- elegge il consiglio di fondazione. Le modalità che disciplinano l'elezione sono contenute nel regolamento elettorale;
- decide le modalità di finanziamento della cassa di previdenza;
- emana e modifica il piano di previdenza;
- decide l'impiego dei fondi liberi della cassa di previdenza;
- è responsabile di constatare e decidere la liquidazione parziale e totale della cassa di previdenza.

In caso di soluzioni Client Invest la commissione di previdenza esercita i seguenti compiti e competenze:

- in osservanza delle disposizioni definite nel regolamento d'investimento, è responsabile per:
 - l'investimento patrimoniale della cassa di previdenza,
 - la fissazione della strategia d'investimento e dei margini di oscillazione tattici nel quadro della capacità di rischio,
 - la decisione in merito all'attuazione della strategia d'investimento e all'eventuale conferimento di un mandato di gestione patrimoniale,
 - la stipulazione dei contratti di gestione patrimoniale necessari, d'accordo con la Fondazione,
 - la sorveglianza dell'investimento patrimoniale,
 - la verifica periodica
 - della strategia d'investimento (categorie d'investimento e rispettivi margini di oscillazione),
 - della corrispondenza dell'investimento patrimoniale con la strategia d'investimento e il regolamento d'investimento,
 - dell'osservanza delle disposizioni ai sensi dell'OPP 2;
- decide in merito a miglioramenti delle prestazioni nel caso in cui le riserve di fluttuazione non siano state costituite integralmente;
- stabilisce i tassi d'interesse per la remunerazione dell'avere di vecchiaia (in considerazione del tasso d'interesse minimo fissato dal Consiglio federale per la LPP) e delle riserve dei contributi del datore di lavoro. Le riserve dei contributi del datore di lavoro con rinuncia all'utilizzazione non possono essere remunerate. In mancanza di una decisione della commissione di previdenza si applicano i tassi d'interesse fissati dal consiglio di fondazione;

- fissa il tasso d'interesse di proiezione per il calcolo dell'avere di vecchiaia presumibile all'età di pensionamento. In mancanza di una decisione della commissione di previdenza si applica il tasso d'interesse fissato dal consiglio di fondazione;
- stabilisce le aliquote di conversione (in considerazione dell'aliquota legale di conversione).
- in caso di scoperto adotta le misure ritenute più appropriate a colmare le lacune di copertura.

La commissione di previdenza informa le persone assicurate e gli aventi diritto in merito ai loro diritti e obblighi. Essa comunica anche le informazioni non contenute nel regolamento e nel piano di previdenza e che concernono in particolare l'elezione, la composizione, l'organizzazione del consiglio di fondazione e della commissione di previdenza nonché la gestione della previdenza. La commissione di previdenza può ricorrere alla consulenza della Fondazione.

La commissione di previdenza ha inoltre altri diritti e obblighi definiti nei regolamenti dal consiglio di fondazione.

Se, nonostante sollecito scritto, la commissione di previdenza non adempie i propri compiti, il consiglio di fondazione può agire o decidere al suo posto.

Riunioni, convocazioni e ordini del giorno

8

8.1

La commissione di previdenza si riunisce ogni volta che lo esige la situazione, tuttavia almeno una volta all'anno.

8.2

Le riunioni sono convocate dal presidente o da un terzo dei membri con un preavviso di almeno 10 giorni. Previo consenso di tutti i membri della commissione si può rinunciare all'osservanza di questo termine.

8.3

Le riunioni si svolgono sotto la direzione del presidente. In caso di suo impedimento la riunione è presieduta da un altro membro.

Quorum, delibere e verbali

9

9.1

Affinché la commissione di previdenza possa deliberare validamente è necessaria la presenza di almeno la metà dei rappresentanti dei datori di lavoro e dei dipendenti.

9.2

Le delibere possono essere prese a maggioranza semplice dei membri presenti. In caso di parità di voti è decisivo il voto del presidente.

Se era stata fatta una deroga al principio dell'alternanza della presidenza, il voto decisivo spetta a turno alla rappresentanza dei dipendenti o a quella dei datori di lavoro, a seconda del periodo di mandato. Il relativo rappresentante con voto decisivo deve essere designato all'inizio della seduta, a meno che tale voto decisivo non competa al presidente.

9.3

Il presidente può anche invitare i membri della commissione a deliberare tramite lettera circolare, ma ciò solo se nessun membro richiede di dibattere nel corso della seduta la mozione avanzata. Le delibere tramite lettera circolare esigono il consenso di tutti i membri in carica della commissione di previdenza e devono figurare nel verbale della seduta immediatamente successiva.

9.4

Le decisioni devono essere messe a verbale senza alcuna eccezione. Il verbale è considerato approvato qualora il presidente non riceva alcuna proposta scritta di emendamento entro un mese dal recapito del verbale ai membri della commissione di previdenza. Le eventuali proposte di emendamenti devono essere valutate e discusse nel corso della seduta successiva.

Diritto di firma

10

I membri della commissione di previdenza hanno diritto di firma. Essi firmano collettivamente a due.

Per il processo di delibera si applica il punto 9.

Obblighi di rendiconto

11

Su richiesta, la commissione di previdenza deve rendere conto del suo operato al consiglio di fondazione ed esibire qualsiasi documento, verbale e giustificativo attinenti alla sua attività.

Responsabilità

12

La Legge federale sulla previdenza professionale (LPP) contiene all'art. 52 la seguente disposizione sulla responsabilità: «Le persone incaricate dell'amministrazione o della gestione dell'istituto di previdenza nonché i periti in materia di previdenza professionale rispondono del danno che essi gli arrecano intenzionalmente o per negligenza».

Obbligo di discrezione**13**

Conformemente alle disposizioni legali, i membri della commissione di previdenza e le persone incaricate della gestione della previdenza professionale sono tenuti alla massima discrezione in merito ai dati di cui sono venuti a conoscenza nell'ambito della loro attività. Questo obbligo rimane in vigore anche dopo il termine del mandato.

Entrata in vigore**14**

Il presente regolamento d'organizzazione entra in vigore il 1° gennaio 2023 e sostituisce la versione del 1° gennaio 2021.